

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 54 – 20910/2018

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 40/1998 e smi relativa al progetto “*Modifica Autorizzazione Unica Ambientale*”
COMUNE: Bairo
PROPONENTE: Buzzi S.r.l.
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 16/05/2018 la Società Buzzi S.r.l. - con sede legale in San Giorgio Canavese (TO), Strada per San Giorgio s.n.c. e Partita IVA 11134210019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*” ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di “*Modifica Autorizzazione Unica Ambientale*” in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 64124 del 28/05/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell’organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e smi
- l’istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell’organo tecnico

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- l’impianto della ditta Buzzi si trova in Via Castellamonte snc, nell’area industriale situata nella zona ovest del territorio del Comune di Bairo al confine con il Comune di Castellamonte, ed è censito al foglio 5, particella 769 del catasto terreni;
- l’azienda è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM

05/02/1998 e s.m.i. (titolo ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 251 – 27361/2017 del 17/10/2017) con il n. 57/2017 in terza classe d'iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i.;

- i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà max mov. (t/a)	Q.tà max stoccabile (t)
150101 - 150105 150106 - 00101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	10	0,5
101112 - 150107 160120 - 170202- 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	20	5
100210 - 100299 120101 - 120102 120199 - 150104 160117 - 170405 190102 - 190118 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 (*)	50.000 2.500	1.000
100899 - 110501 110599 - 120103 120104 - 120199 150104 - 170401 170402 - 170403 170404 - 170406 170407 - 191002 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 (*)	2.500 400	450
160214 - 160216 200136 - 200140	5.6: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	200	5
160216 - 170402 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	500	5
160118 - 160122 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	500	5
020104 - 150102 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	8	0,2
070213 - 120105 160119 - 160216 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	2	0,1
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	200	9

- l'attività di recupero [R4] dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 concerne la valorizzazione dei rifiuti ai sensi del Regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio ed alluminio) e del Regolamento UE 715/2013 (rame) mediante attività di cernita e selezione ed adeguamento volumetrico effettuato tramite il taglio con due cesoiatrici (Squalo Bonfiglioli e Alligator Euromec) e taglio con cannello a caldo;
- attualmente la movimentazione di rifiuti è di 53.940 t/anno;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- l'impianto è costituito da un piazzale in battuto di cemento e da due capannoni chiusi;
- la superficie totale dell'insediamento della ditta Buzzi Srl è di 9.275 mq di cui 1.946 mq di superficie coperta e 7329 mq di superficie scoperta comprensiva di aree verdi ed a parcheggio (1.987 mq) e piazzale di movimentazione (5.342 mq);

Stato di progetto

- il proponente intende implementare la propria attività aumentando i quantitativi di rifiuti movimentati e trattati annualmente, in particolar modo i rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, mantenendo inalterate le tipologie di rifiuti gestiti apportando le seguenti modifiche rispetto all'autorizzato:

TIPOLOGIA all 1, sub all 1, dm 05/02/98	QUANTITA' STOCCAGGIO [t]	MOVIM. ANNUA R13 [t/a]	MOVIM. ANNUA R4 [t/a]
1.1	0,5	10	-
2.1	5	20	-
3.1	8.000	80.000	80.000
3.2	3.000	10.000	10.000
5.6	5	200	-
5.7	1.5	500	-
5.8	8	500	-
6.1	0,2	8	-
6.2	0,1	2	-
10.2	9	200	-
TOTALE	11.029,3	91.440	90.000

- non sono previste nuove opere edilizie, modifiche strutturali e installazione di impianti e le modalità operativo/gestionali rimarranno le medesime;

Considerato che

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 40849 del 06/06/2018 di SMAT s.p.a.;
- nota prot. n. 11551 del 28/06/2018 del Comune di Castellamonte;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- la proposta progettuale si configura come modifica sostanziale all'autorizzazione unica ambientale in essere disciplinata dal DPR 59/2013 e s.m.i.;
- con il progetto presentato vi sarà il passaggio dall'attuale terza classe alla seconda classe di iscrizione (movimentazione superiore o uguale a 60.000 t/anno e inferiore a 90.000 t/anno) di cui al DM 350/98;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto dell'intervento ricade in zona "IR" aree produttive di riordino e completamento" del

PRGC del Comune di Bairo;

- l'area ricade in classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

Vincoli e fasce di rispetto

- l'area oggetto dell'intervento ricade in parte all'interno della "*Fascia di rispetto dalle industrie a rischio rilevante*"; l'intervento appare compatibile in quanto non comporta incremento del carico antropico e dei valori esposti al rischio;
- il piazzale ricade in parte nella "*Fasce di rispetto dei corsi d'acqua – Fascia fluviale e ambientale*"; relativamente a tale aspetto occorre verificare con il Comune di Bairo se lo stoccaggio di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto è compatibile con la presenza di tale fascia;

3. dal punto di vista progettuale ed ambientale

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento, della gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;

Emissioni in atmosfera

- nell'insediamento si svolge l'attività di ossitaglio di rottami metallici mediante cannello a gas propano che produce un'emissione di tipo diffuso;
- l'attività, svolta all'aperto e mediante l'utilizzo di un impianto mobile di aspirazione dei fumi, è già autorizzata all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale in essere nella quale sono già individuate le opportune prescrizioni;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dallo stabilimento non si originano "acque reflue industriali" soggette ad autorizzazione;
- relativamente alla gestione delle acque meteoriche il "*Piano di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" è stato approvato da SMAT s.p.a. in data 12/04/2017 prot. 31592;
- SMAT s.p.a. nel proprio parere ha espresso per quanto di competenza parere favorevole senza nuove prescrizioni;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dal pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta Regionale;

Rumore

- visto l'incremento delle attività di recupero R4 si ritiene che dovrà essere presentata una Relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 al fine di verificare che i livelli sonori generati rispettano i limiti previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal Piano di Classificazione Acustica dei Comuni di Bairo e di

Castellamonte;

- si ritiene inoltre necessario prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- l'area oggetto dell'intervento è facilmente accessibile dalla SS 565;
- le infrastrutture viarie esistenti nell'area permettono ai mezzi pesanti di raggiungere l'area oggetto d'intervento senza interessare necessariamente i centri urbani limitrofi;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto ma sono comunque necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter istruttorio;
 - si dovrà dare evidenza di quanto indicato in precedenza ai punti 2. *dal punto di vista della pianificazione territoriale*, 3. *dal punto di vista progettuale ed ambientale*;
 - il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 16/05/2018 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006:

- dovrà essere prevista una campagna di misurazione del rumore entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- per la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra il proponente dovrà trasmettere al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ed all'ARPA Piemonte, entro 30 giorni dall'adempimento della condizione ambientale sopra specificata, la documentazione di cui all'art.28 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- dovrà essere comunicata al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana e all'ARPA la data di avvio e conclusione dei lavori, se previsti, e la data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le previsioni di progetto;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Modifica Autorizzazione Unica Ambientale*" presentato in data 16/05/2018 dalla Società *Buzzi S.r.l. - con sede legale in San Giorgio Canavese (TO), Strada per San Giorgio s.n.c. e Partita IVA 11134210019 - dalla fase di Valutazione* (art. 12 della l.r. 40/98 e smi), subordinatamente a quanto sopra specificato.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle condizioni ambientali di cui sopra comporterà l'applicazione degli artt. 28 e 29 del D lgs. 152 2006 e smi.

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 07/08/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti